

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2323)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FANFANI)

e dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro «ad interim»
del Bilancio e della Programmazione economica**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(PALADIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1987

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale

ONOREVOLI SENATORI. — La delegazione governativa costituita ai sensi dell'articolo 6 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, ha proceduto, nei primi mesi del corrente anno, a formulare ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro relativo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con riferimento ai vari comparti di contrattazione, così come individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ad eccezione dei comparti del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e del personale dell'università, per i quali non sono state presentate, da parte delle organizzazioni sindacali, le piattaforme rivendicative.

Nella stipula delle ipotesi di accordo sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

- difesa del salario reale;
- rivalutazione economica delle professionalità più elevate;
- abolizione degli automatismi di valutazione delle anzianità con conseguente recupero di gestione della politica salariale.

Le suesposte linee di intervento sono state, altresì, perseguite in sede di rinnovo del contratto di lavoro del personale di polizia ed in sede di adeguamento del trattamento economico del personale delle Forze armate, le cui implicazioni finanziarie sono state recepite nei decreti-legge 18 marzo 1987, n. 92, e 21 marzo 1987, n. 101, tuttora all'esame del Parlamento.

Le ipotesi di accordo sinora raggiunte con le organizzazioni sindacali, la revisione del trattamento economico del personale delle Forze armate, la prevedibile portata finanziaria degli accordi ancora da stipulare per il personale degli enti di ricerca e dell'università fanno ritenere non sufficiente lo spazio finanziario prefigurato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ai fini dei rinnovi contrattuali per il periodo 1986-1988.

L'ampliamento di tale spazio finanziario — a cui è finalizzato l'articolo 1 del presente provvedimento — si rende pertanto necessario ed urgente al fine di rendere possibile il recepimento degli accordi sinora stipulati, tramite l'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge quadro sul pubblico impiego.

L'adeguamento dei mezzi finanziari destinati alla copertura degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali si rende necessario, altresì, con riferimento alle ipotesi di accordo relative al personale delle unità sanitarie locali ed al personale degli enti locali. A tal fine, con l'articolo 2 (comma 1) del presente provvedimento, vengono integrate le dotazioni del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e dei fondi destinati alla finanza locale.

Sempre in sede di rinnovo contrattuale le rappresentanze dell'ANCI, dell'UPI e delle regioni hanno manifestato l'impossibilità, dato l'attuale regime di finanza derivata che regola l'impostazione dei loro bilanci, di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'aliquota contributiva per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale disposto dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al finanziamento di tali maggiori oneri si provvede con il comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento ora proposto.

L'articolo 3 è finalizzato a consentire l'erogazione di anticipazioni al personale a valere sui benefici derivanti dagli accordi contrattuali già recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, ancorchè in corso di registrazione presso la Corte dei conti; trattasi della formalizzazione di un impegno assunto in sede di contrattazione, in particolare con le organizzazioni sindacali operanti nell'ambito della scuola, ove tale esigenza è particolarmente sentita.

La evidente urgenza degli adempimenti giustifica il ricorso allo strumento del decreto-legge, di cui si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1987.

Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, comma 10, le cifre di lire 2.384 miliardi e di lire 2.855 miliardi sono sostituite, rispettivamente, con lire 2.900 miliardi e con lire 3.800 miliardi.

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) relativamente all'anno 1987, quanto a lire 45 miliardi ed a lire 471 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi ed a lire 435 miliardi con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987:

a) il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

c) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi.

2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

a) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi successivi, si provvede:

a) per l'anno 1987:

1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali»;

2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Nuova disciplina della finanza regionale»;

3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 1986;

4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

b) per gli anni 1988 e 1989:

1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predetto «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali», iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto «Nuova disciplina della finanza regionale», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;

4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Articolo 3.

1. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'erogazione di anticipazioni a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 già recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, ancorchè in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere corrisposte senza applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Le ritenute medesime sono applicate in sede di conguaglio da effettuarsi nello stesso anno in cui hanno luogo le anticipazioni.

Articolo 4.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1987.

COSSIGA

FANFANI — GORIA — PALADIN

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI